



## COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO  
Frazione Pagliaroli  
C.F. 80004350676  
Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)  
Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

### ORDINANZA

N. **17**

del 15-10-2020

Reg. Gen. **17**

<p><b>OGGETTO:</b> DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOVEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE ALLE 3,5 T - STRADA COMUNALE PER CASAGRECA</p>
--

#### IL SINDACO

**CONSIDERATE** le caratteristiche strutturali e la larghezza utile della carreggiata stradale della strada comunale per Casagreca, e considerate le esigenze di circolazione sulla stessa, (causa transito indiscriminato di mezzi pesanti) per ragioni di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione stradale, in particolare delle persone;

**DATO ATTO** che tali disagi e pericoli rendono necessaria l'interdizione da esse del transito in via permanente dei veicoli indicati in oggetto;

**CONSIDERATE**, altresì, le negative ripercussioni sul territorio, interessanti l'ambiente e la sicurezza della viabilità, conseguenti, in special modo, alla circolazione dei veicoli che superano le 3,5 t.;

**RAVVISATA** l'opportunità di procedere alla rivisitazione e razionalizzazione, nell'ambito di tale strada, del divieto di transito ai veicoli aventi massa complessiva superiore alle 3,5 t.;

**RICORDATO** che il compito primario degli enti proprietari delle strade è quello di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;

**RITENUTO** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;

**VISTI** gli articoli 7, 46, 47, 54, 56, 57, e 58 del Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il TUEL 18/08/2000 n. 267;

#### ORDINA

1. L'istituzione del divieto permanente al transito, ai veicoli di massa complessiva superiore alle **3,5 t.**, specificatamente alle seguenti categorie **autocarri**, **autotreni**, **autoarticolati**,

**autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera, trattori stradali mezzi speciali, macchine agricole e macchine operatrici sprovviste di opportuni supporti a protezione del manto di usura dell'asfalto, sulla strada comunale per Casagreca a partire da 1,1 km dall'incrocio con la SP47;**

2. Sulla strada comunale è altresì consentito il transito ai veicoli preventivamente autorizzati;
3. Il Comune di Cortino provvede a rilasciare, in deroga al presente provvedimento, le seguenti autorizzazioni alla circolazione:
  - di macchine agricole di proprietari di terreni agricoli limitrofi alla strada stessa;
4. Tali autorizzazioni devono contenere:
  - l'indicazione del periodo di validità, dei giorni e degli orari del trasporto o della circolazione;
5. I titolari o proprietari di autoveicoli delle ditte aventi necessità di transito nelle strade in cui vige il divieto di cui alla presente ordinanza sindacale sono tenuti a fornire al Comune di Cortino la sotto elencata documentazione:
  - fotocopia della carta di circolazione aggiornata del veicolo di proprietà per il quale si richiede l'autorizzazione;
  - copia della concessione o autorizzazione del Comune nella quale si evince la persona assegnataria od aggiudicataria dell'esecuzione delle opere pubbliche o private o ogni altro atto che provi la legalità ad ottenere l'autorizzazione alla circolazione in deroga;
  - idonea polizza fideiussoria a garanzia dei danni dovuti al transito per un importo non inferiore a 300.000,00 euro;
6. Sono esclusi dal divieto i veicoli in circolazione per servizio, di proprietà:
  - a. Delle Pubbliche Amministrazioni;
  - b. Vigili del Fuoco e Protezione Civile;
  - c. Servizi di Pronto Soccorso, Croce Rossa Italiana, Croce Verde;
  - d. Associazioni costituite di trasporto umanitario di persone e cose;
  - e. Forze Armate;
  - f. Corpi di Polizia dello Stato e Locali;
  - g. Imprese debitamente autorizzate;
7. che il contenuto della presente ordinanza sia portato a conoscenza del pubblico, mediante apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del Nuovo C.d.S.), e che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità, alla cittadinanza ed agli utenti della strada, attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché attraverso affissioni per la più ampia diffusione
8. che la presente Ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, è immediatamente esecutiva;
9. l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente codice della strada per i trasgressori del presente provvedimento;
10. l'inizio degli effetti giuridici successivamente all'installazione della regolare segnaletica stradale;
11. la pubblicazione all'Albo nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento alla locale Stazione Carabinieri, Comando CFS;

#### **AVVERTE**

che i contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, fatte salve eventuali e più gravi responsabilità penali, saranno puniti ai sensi del vigente Codice della Strada – D. Lgs. 30/04/1992 n. 285. Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ed a chiunque altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza e della conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.104 del 16/09/2010, si avverte che contro la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila, oppure potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della Presente. Contro la collocazione della segnaletica può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 285/1992 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art.74 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to Minosse Gabriele

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15-10-2020 al 30-10-2020.  
Cortino 15-10-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Di Pietro Dante

---

Copia conforme all'originale.

Cortino \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---